

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Elena Biasutti, nella seduta del 09/09/2025 in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

GARE COPPA REGIONE TERZA CATEGORIA

GARE DEL 7/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/ 9/2025 CASTIONS - VILLESSE CALCIO

IL G.S.T.

- letti gli atti di gara e relativi allegati;
- letti il preannuncio e il ricorso dd. 8.9.2025 ritualmente trasmessi dalla ASD CASTIONS allo scrivente e alla controparte ASD VILLESSE CALCIO, con i quali si eccepisce la partecipazione alla gara nelle file della ASD VILLESSE CALCIO di un numero non consentito di calciatori per avere, quest'ultima, effettuato sei sostituzioni nel corso della gara;
- preso atto che nessun atto difensivo è pervenuto da parte di alcuna delle Società;
- accertato che la ASD VILLESSE CALCIO ha effettivamente provveduto a sostituire - nel corso della gara - sei calciatori, superando così il numero massimo consentito di cinque sostituzioni disposto nel C.U. n. 10 del 22.8.2025;
- ritenuto, anche in conformità alla consolidata giurisprudenza già espressa sul punto (vedasi, su tutte, Corte Sportiva D'appello Nazionale, III Sezione, Decisione del 23.10.2020 n. 006/2020-2021 Registro Decisioni; Corte Sportiva D'appello Nazionale, Sezioni Unite, Decisione del 01.02.2019, in C.U. n. 090/CSA; Corte Sportiva D'appello Nazionale, Decisione n. 14 del 16.10.2019), che la fattispecie in esame rientra tra quelle sanzionate dall'art. 10, comma 6, lett. a (*" la sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte"*);
- ritenuto, altresì, che al procedimento in epigrafe siano applicabili gli artt. 65 e ss. C.G.S. con i termini ridotti come da C.U. n. 10 del 22.8.2025;

P.Q.M.

- accoglie il ricorso presentato dalla ASD CASTIONS e dispone la restituzione della relativa tassa;
- delibera la perdita della gara a carico della Società ASD VILLESSE CALCIO con il risultato di 3-0 in favore della Società ASD CASTIONS;
- inibisce fino al 7/10/2025 il Sig. Marco Vecchi, Dirigente Accompagnatore della Società ASD VILLESSE CALCIO in occasione della gara in epigrafe.